

	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente i lotti 1 e 11 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a Euro 258.588,20 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 1 e 11 ha presentato la documentazione	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 12.929,41 polizza fideiussoria n. 539580, rilasciata da Elba	
	Assicurazioni S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura ;	
	Pagina 2 di 28	

f)	il Fornitore aggiudicatario dei lotti 1 e 11 ha attivato servizio di supporto e			
	assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha			
	comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail			
	dedicati alla Convenzione;			
g)	la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-			
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa			
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni			
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti			
	con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.			
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>			
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE			
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI			
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime			
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara			
	ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte			
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;			
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,			
	ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e			
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,			
	Documentazione Tecnica Lotti 1 -11, Offerta Economica Lotti 1 - 11,			
	cauzione definitiva.			
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE			
	1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di			
	medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei			

FARMAC ZABBAN S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Gino

ZABBAN

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base	
	del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
	4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
	Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei	
	prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi	
	della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione	
	dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo	
	del lotto di riferimento, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della	
	Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	
	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi	
	Pagina 5 di 28	

FARMAC ZABBAN S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Gino

ZABBAN

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno

FARMAC ZABBAN S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Gino

ZABBAN

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
	d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta	FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN
	in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	
	che recepisca le opportune correzioni;	
	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno	
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto	
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e	
	nell'Ordinativo di Fornitura.	
	Pagina 8 di 28	

	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro		
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni		
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto		
	importo;		
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la		
	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura previsto per ciascun		
	lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte		
	S.p.A.;		
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura		
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli		
	Ordinativi di fornitura;		
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del		
	Capitolato Tecnico;		
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per		
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e		
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione		
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la		
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;		
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le		
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle		
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti		
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in		
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.		
		Pagina 9 di 28	

FARMAC ZABBAN S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Gino

ZABBAN

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 7 – CAMPIONATURA

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

FARMAC ZABBAN S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Gino

ZABBAN

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

LOTTO 1

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
FARMACTIVE		
ALGINATO	€ 0,2660	
Cod. 1701370505		
FARMACTIVE		
ALGINATO	€ 0,4780	
Cod. 1701371010		4604743222
FARMACTIVE		
ALGINATO	€ 0,8770	
Cod. 1701371020		
FARMACTIVE		
ALGINATO	€ 0,8930	
Cod. 1701380001		

FARMAC ZABBAN S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Gino

ZABBAN

LOTTO 11

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
PROTECT FILM		
Cod. 1320061010	€ 4,2400	
PROTECT FILM		
Cod. 1320061015	€ 5,7900	4605044A84

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

	<p>2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti</p>				
	<p>indicati nell'Ordinativo di Fornitura.</p>				
	<p>3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett.</p>		<p style="text-align: center;">FARMAC ZABBAN S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN</p>		
	<p>c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione</p>				
	<p>avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono</p>				
	<p>assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi</p>				
	<p>dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di</p>				
	<p>ricevimento della fattura.</p>				
	<p>4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità</p>				
	<p>finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti</p>				
	<p>relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di</p>				
	<p>Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche</p>				
	<p>o Poste Italiane S.p.A..</p>				
	<p>Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:</p>				
	<p style="padding-left: 40px;">– presso Banca Popolare di Milano S.c.r.l. – Agenzia 5 Bologna</p>		<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>		
	<p style="padding-left: 40px;">IBAN IT11S0558402405000000005576</p>				
	<p>nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di</p>				
	<p>essi sono:</p>				
	<p style="padding-left: 40px;">– Gino ZABBAN CF: ZBBGNI43E11A944K;</p>				
	<p style="padding-left: 40px;">– Giangiacomo ZABBAN CF: ZBBGGC73E09A944B;</p>				
	<p style="padding-left: 40px;">– Filippo ZABBAN CF: ZBBFPP75M24A944C</p>				
	<p>Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei</p>				
	<p>prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del</p>				
				<p style="text-align: right;">Pagina 12 di 28</p>	

	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	ART. 10 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
	Pagina 13 di 28	

	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali.	
	3. Ferma restando l'applicazione della penale, le Amministrazioni	
	Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
	commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
	approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
	Pagina 14 di 28	

	<p>2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.</p>		<p>FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN</p>		
	<p>3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.</p>				
	<p>4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà</p>				
	<p>svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle</p>			<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>	
	<p>Pagina 17 di 28</p>				

**ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

FARMAC ZABBAN S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Gino

ZABBAN

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.</p>	
	<p>4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.</p>	<p style="text-align: center;">FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN</p>
	<p>ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA</p>	
	<p>1. Il Rag. Davide STRUCHEL Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.</p>	
	<p>2. Il Fornitore ha nominato, altresì, la Soc. B.G.S. S.n.c., nella persona del Sig. Giuseppe BUSTONE quale Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.</p>	<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	
	<p>1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina 22 di 28</p>	

	singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
	cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore	
	il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	
	ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
		Pagina 23 di 28

	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura				
	senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.				
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).				
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato		FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN		
	disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28				
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di				
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle				
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al				
	momento della pubblicazione della presente procedura.				
	Pertanto qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da				
	interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di				
	sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d.				
	D.U.V.R.I.), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte				
	integrante dello stesso.				
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,				
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi				
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,				
	al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI		
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.				
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI				
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di				
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.				
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con				
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di				
	sicurezza da adottare.				
					Pagina 24 di 28

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
		Pagina 25 di 28

	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati			
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in			
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel			
	bando di gara e suoi allegati.			
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di		FARMAC ZABBAN S.p.A. siglato in originale dal Dott. Gino ZABBAN	
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per			
	l’esercizio dei diritti sopradescritti.			
	8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base			
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed			
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto			
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.			
	196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).			
	ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE			
	L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,			
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal			
	Capitolato Tecnico.			
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della			
	presente Convenzione e relativi allegati.			
	ART. 22 - FORO COMPETENTE			
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione,			
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai			
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.			

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

FARMAC ZABBAN S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Gino

ZABBAN

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della
Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;
art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 –
Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali
e diritti d’autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della
cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina
applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 –
Clausola finale.

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.

IL FORNITORE

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dal Dott. Gino

MASSARI

ZABBAN